

COMUNE DI SANT'ANGELO IN PONTANO
PROVINCIA DI MACERATA

**COPIA DI DELIBERAZIONE
DEL
CONSIGLIO COMUNALE**

DELIBERAZIONE NUMERO 4 DEL 03-04-19

OGGETTO: TARI: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE ANNO 2019.

L'anno duemiladiciannove il giorno tre del mese di aprile, alle ore 21:30, nella sala delle adunanze si é riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, sessione Ordinaria in Prima convocazione. Alla trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta Pubblica risultano presenti e assenti i consiglieri:

=====

CAVASASSI AGOSTINO	P	PELOSI FERNANDA	P
SPOSETTI FIORELLA	P	MONTANARI MICHELA	A
DELLA VECCHIA CLAUDIO	P	MOSCONI ERALDO	P
ERCOLI CRISTINA	A	VALERI ADA	P
MOCHI FOSCA	P	BERDINI GIACOMO	A
TESTARMATA SIMONE	P		

=====

Assegnati n.[11] In carica n.[11] Assenti n.[3] Presenti n.[8]
Partecipa in qualità di segretario verbalizzante il Segretario
Sig. D.SSA MARISA CARDINALI
Assume la presidenza il Sig. CAVASASSI AGOSTINO
SINDACO
Constatata la legalità della seduta, il Presidente dichiara aperta la stessa ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei signori :

MOCHI FOSCA
PELOSI FERNANDA
VALERI ADA

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il documento istruttorio allegato al presente atto predisposto dal responsabile del servizio;

Sentiti i seguenti interventi:

- il Sindaco Agostino Cavasassi che illustra l'argomento e preannuncia la conferma delle tariffe TARI facendo presente che ci saranno certamente minori introiti a causa degli immobili inagibili, ma questi minori introiti si prevede vengano coperti da un apposito contributo dello stato;
- il consigliere di minoranza rag. Mosconi Eraldo che invita l'Amministrazione Comunale sia uscente che entrante ad incentivare la raccolta differenziata che attualmente ha verificato che è scesa al 65% circa, mentre in passato aveva raggiunto il 70 – 75%. Ritiene che procedendo in questo modo il Comune in futuro sarà obbligato ad aumentare le tariffe.
- il consigliere rag. Mosconi Eraldo chiede altresì chiarimenti in merito a quanto indicato nella relazione del revisore dei conti sull'argomento TARI con riferimento al fatto che il Comune non ha tenuto conto delle risultanze dei fabbisogni standard, ma ha commisurato la tariffa sulla base del criterio medio ordinario;
- il Sindaco che risponde in merito a quanto richiesto;

Ritenuto di deliberare in merito;

Visto l'articolo 42 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 in ordine alla competenza per l'adozione del presente atto;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dai responsabili dei servizi interessati secondo quanto disposto dell'articolo 49 e 147 bis del Decreto Legislativo n. 267/2000;

Con voti favorevoli n. 6, contrari nessuno ed astenuti n. 2 (Consiglieri di minoranza Mosconi e Valeri), resi in forma palese, per alzata di mano, dai consiglieri presenti, accertata e proclamata dal Presidente;

DELIBERA

- 1) **Il documento istruttorio** costituisce parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente atto, anche ai fini della motivazione del provvedimento (articolo 3, comma 1, della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.);
- 2) **di approvare** l'allegato piano finanziario relativo all'anno 2019 della componente TARI (tributo servizio gestione rifiuti) (allegato A);
- 3) **di confermare, per l'anno 2019**, le tariffe del tributo comunale sui rifiuti "TARI" vigenti nell'anno 2018 ed approvate con deliberazione consiliare n. 8 del 12.04.2018, come segue:

Categoria	tariffa fissa	tariffa variabile
CAT. DOMESTICA 1 OCCUPANTE	€ 1,35	
CAT. DOMESTICA 2 OCCUPANTI	€ 1,60	
CAT. DOMESTICA 3 OCCUPANTI	€ 1,70	
CAT. DOMESTICA 4 OCCUPANTI	€ 1,80	
CAT. DOMESTICA 5 OCCUPANTI	€ 1,82	
CAT. DOMESTICA 6+ OCCUPANTI	€ 1,85	
CAT. PERTINENZA DOMESTICA 1 OCCUPANTE	€ 1,35	
CAT. PERTINENZA DOMESTICA 2 OCCUPANTI	€ 1,60	
CAT. PERTINENZA DOMESTICA 3 OCCUPANTI	€ 1,70	
CAT. PERTINENZA DOMESTICA 4 OCCUPANTI	€ 1,80	
CAT. PERTINENZA DOMESTICA 5 OCCUPANTI	€ 1,82	
CAT. PERTINENZA DOMESTICA 6+ OCCUPANTI	€ 1,85	
MUSEI BIBLIOTECHE SCUOLE ASSOCIAZIONI CULTO	€ 0,15	€ 1,55
CAMPEGGI DISTRIBUTORI CARBURANTI IMPIANTI SPOR.	€ 0,15	€ 2,09
AUTOSALONI	€ 0,15	€ 2,09
ALBERGHI CON RISTORAZIONE	€ 0,15	€ 2,55
ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE	€ 0,15	€ 2,31
CASE DI CURA E DI RIPOSO	€ 0,15	€ 1,30
UFFICI AGENZIE STUDI PROFESSIONALI	€ 0,15	€ 2,09
BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO	€ 0,15	€ 2,20
NEGOZI ABBIGL. CALZATURE LIBRERIA FERRAMENTA	€ 0,15	€ 2,20
EDICOLA FARMACIA TABACCAIO PLURILICENZE	€ 0,15	€ 2,20
ATTIVITA ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE	€ 0,15	€ 2,20
CARROZZERIA AUTOFFICINA ELETTRAUTO	€ 0,15	€ 2,20
ATTIVITA INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	€ 0,15	€ 1,75
ATTIVITA ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	€ 0,15	€ 2,20
RISTORANTI TRATTORIE OSTERIE PIZZERIE PUB	€ 0,15	€ 2,52
BAR CAFFE PASTICCERIA	€ 0,15	€ 2,42
SUPERMERCATO PANE MACELLERIA SALUMI GEN. ALIM.	€ 0,15	€ 2,42
PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	€ 0,15	€ 2,31
ORTOFRUTTA	€ 0,15	€ 2,53

- 4) DI DARE ATTO che le tariffe determinate sono efficaci dal 1° gennaio 2019, assicurano gli equilibri di bilancio e la copertura integrale dei costi.
- 5) DI RISCOUTERE il tributo tramite Modello F24, precompilato dal Comune e recapitato ai contribuenti.

- 6) DI DARE ATTO che sull'importo della TARI si applica il Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'articolo 19 del d.lgs. 30.12.1992, n. 504, del 5 per cento del tributo.
- 7) DI CONSIDERARE la presente deliberazione quale allegato al Bilancio di previsione 2019, in conformità al disposto dell'art. 172, comma 1, lettera c), del d.lgs. 18/08/2000, n. 267, nel testo sostituito dall'articolo 74 del d.lgs. 126/2014.
- 8) DI TRASMETTERE la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011, convertito in Legge 214/2011), e della nota MEF -Prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012.

Con successivi voti favorevoli n. 6, contrari nessuno ed astenuti n. 2 (Consiglieri di minoranza Mosconi e Valeri), resi in forma palese, per alzata di mano, dai consiglieri presenti, accertata e proclamata dal Presidente;

DELIBERA

di dichiarare il presente atto, **immediatamente eseguibile**, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, rilevata l'urgenza che lo stesso riveste al fine di dare attuazione a quanto previsto negli strumenti di programmazione finanziaria e adottare i conseguenti atti di gestione.

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

NORMATIVA DI RIFERIMENTO:

Legge 27 dicembre 2013 n. 14, articolo 1 commi 639 e seguenti:

Legge n. 68/2014;

D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

D.Lgs.118/2011;

Statuto Comunale.

MOTIVAZIONE

La legge di stabilità 2014 (articolo 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi:

- l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
- la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni.

In particolare i commi da 641 a 668 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013, come modificati dal decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 (conv. in legge n. 68/2014), disciplinano la tassa sui rifiuti.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 651, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di stabilità 2014), i criteri per l'individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati e per la determinazione della tariffa sono stabiliti dalle disposizioni recate dal Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

Sulla base di quanto disposto dall'articolo 1, comma 652, della Legge 147/2013, a decorrere dal 1° gennaio 2014, "Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti".

Come disposto dal comma 654 articolo 1 della Legge di Stabilità per il 2014, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

Con l'istituzione della TARI, il legislatore ha previsto la l'opportunità di individuare un sistema di determinazione delle tariffe che, pur rispettando i due principi della integrale copertura dei costi del servizio e della proporzionalità tra rifiuti potenzialmente prodotti e pagamento di un corrispettivo, sia alternativo al metodo normalizzato individuato con D.P.R. 158/1999;

I Comuni, soprattutto a seguito della modifica del Titolo V della Costituzione, hanno una maggiore discrezionalità di orientamento politico-amministrativo, nell'ambito degli atti regolamentari e di determinazione tariffaria, che la giurisprudenza ha sempre riconosciuto, evidenziando la non insindacabilità in sede giudiziaria (Cass. Civ 23 luglio 2004 n.13848; analogo, Consiglio di Stato, 10 febbraio 2009 n.750 e 10 luglio 2003 n.4117) in quanto potere esercitato in atti amministrativi di contenuto generale, per i quali ai sensi dell'articolo 3 della Legge n. 241/90 non è previsto un obbligo specifico di motivazione, poiché tali atti, essendo applicativi dei principi generali della disciplina regolatrice dello specifico settore, non richiedono una particolare motivazione in ordine alle singole determinazioni, essendo sufficiente che le stesse non appaiano manifestamente illogiche o sproporzionate e siano adottate al fine di perseguire "una logica di sana amministrazione e di tutela degli equilibri del bilancio comunale corrispondente al canone di cui all'articolo 97 della Costituzione" (TAR Piemonte 12 luglio 2006 n.3825).

Tale sistema presuntivo di determinazione delle tariffe è stato giudicato conforme alla normativa comunitaria con la sentenza della Corte di Giustizia del 16 luglio 2009 n. C-254-08, secondo cui il diritto comunitario non impone agli Stati membri un metodo preciso quanto al finanziamento del costo dello smaltimento dei rifiuti urbani, anche perché è spesso difficile determinare il volume esatto di rifiuti urbani conferito da ciascun detentore, come confermato dal Consiglio di Stato nella sentenza del 4 dicembre 2012 n. 6208.

Il MEF dipartimento delle Finanze ha pubblicato l'08 febbraio 2018, le "Linee guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 2013" per supportare gli Enti che nel 2018 si misureranno con la prima applicazione della nuova disposizione. La stessa riporta le seguenti osservazioni:

- *"che i fabbisogni standard del servizio rifiuti possono rappresentare solo un paradigma di confronto per permettere all'ente locale di valutare l'andamento della gestione del servizio rifiuti e che quelli attualmente disponibili sono stati elaborati avendo come riferimento finalità perequative e quindi pensati come strumento da utilizzare per la ripartizione delle risorse all'interno del Fondo di solidarietà comunale e come tali potrebbero non corrispondere integralmente alle finalità cui sottende la disposizione recata dal comma 653 in commento."*

- *"anche in considerazione della circostanza che il 2018 è il primo anno di applicazione di tale strumento – per cui può essere ritenuto un anno di transizione in attesa di poter più efficacemente procedere ad una compiuta applicazione della norma – l'indicazione della legge deve essere letta in coordinamento con il complesso processo di determinazione dei costi e di successiva ripartizione del carico su ciascun contribuente."*

- *"Il comma 653 richiede pertanto che il comune prenda cognizione delle risultanze dei fabbisogni standard del servizio raccolta e smaltimento rifiuti, sulla cui base potrà nel tempo intraprendere le iniziative di propria competenza finalizzate a far convergere sul*

valore di riferimento eventuali valori di costo effettivo superiori allo standard che non trovino adeguato riscontro in livelli di servizio più elevati”

L'IFEL ha messo a disposizione degli Enti Locali l'applicativo di simulazione dei costi standard che utilizza uno schema di calcolo con un formato simile all'esempio di cui all'Allegato 2 delle Linee guida.

L'articolo 1, comma 26, della legge di stabilità 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016), nel testo modificato dall'articolo 1, comma 37, lettera a) dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205, testualmente recita:

“Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per gli anni 2016, 2017 e 2018 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. (omissis)”.

La sospensione prima richiamata non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI), stante l'obbligo di garantire l'integrale copertura dei costi del servizio.

Il gettito atteso con le tariffe approvate nell'anno 2018 è in linea con il piano finanziario per l'anno 2019, tenuto conto delle rettifiche e delle nuove dichiarazioni presentate nel corso dell'anno 2018.

Pertanto è opportuno confermare le aliquote vigenti nell'anno 2018.

Il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani (allegato A), redatto dal comune prevede costi totali da coprire con corrispondenti entrate dalla TARI per Euro 196.000,00;

Il piano finanziario comprende i costi per lo svolgimento del servizio di smaltimento dei rifiuti e quelli per la gestione amministrativa della relativa entrata.

L'importo complessivo della spesa per il servizio di smaltimento rifiuti risulta pari ad €. 196.000,00;

Il Piano finanziario relativo all'anno 2019, della componente TARI (tributo servizio gestione rifiuti), comporta un costo inferiore a quello risultante dalla simulazione, ottenuta con le componenti del costo standard previsto dall'Allegato 3 delle Linee Guida.

I dati del piano finanziario, sono quelli inseriti nello schema di Bilancio di previsione finanziario pluriennale 2019 – 2021, annualità 2019 e del Dup relativo al periodo 2019-2021;.

Le tariffe del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, per le utenze domestiche e non domestiche, determinate sulla base del Piano Finanziario per l'anno 2019 e delle banche dati dei contribuenti, sono finalizzate ad assicurare la copertura integrale dei costi del

servizio per l'anno 2019, in conformità a quanto previsto dell'articolo 14, comma 11, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201.

Con la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it.

Con la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, sono state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il *Portale del federalismo fiscale* delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Tutto ciò premesso;

Ritenute congrue le tariffe per le utenze domestiche e per le attività produttive al fine di garantire la copertura della spesa, in particolare per quanto attiene l'individuazione dei coefficienti di produttività dei rifiuti per ogni differente categoria di attività esistente;

Tenuto presente che, a decorrere dall'anno di imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli Enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, del D.Lgs. 446/97, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

Richiamati, inoltre:

- l'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;
- l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito nella legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:
15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze,

Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

Visto il D.L. 16/2014, convertito in L. 2 maggio 2014, n. 68;

Visto il D.L. 66/2014, convertito in L. 23 giugno 2014, n. 89;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Richiamati:

- il decreto del Ministero dell'Interno del 07.12.2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.292 del 17 dicembre 2018, con il quale è stato disposto il differimento dal 31 dicembre 2018 al 28 febbraio 2019 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali;
- il decreto del Ministero dell'Interno del 25.01.2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 2 febbraio, con il quale viene ulteriormente differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 degli enti locali dal 28 febbraio al 31 marzo 2019;

Richiamati, infine:

i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'articolo 1 comma 1 della Legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi;

l'articolo 42 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi;

Dato atto che in relazione al presente provvedimento sono assenti ipotesi di conflitto d'interessi, ai sensi dell'articolo 6 bis L. 241/1990, dell'articolo 6 D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento comunale.

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE DI DELIBERARE QUANTO SEGUE.

- 1) **Il documento istruttorio** costituisce parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente atto, anche ai fini della motivazione del provvedimento (articolo 3, comma 1, della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.);

- 2) **di approvare** l'allegato piano finanziario relativo all'anno 2019 della componente TARI (tributo servizio gestione rifiuti) (allegato A);
- 3) **di confermare, per l'anno 2019**, le tariffe del tributo comunale sui rifiuti "TARI" vigenti nell'anno 2018 ed approvate con deliberazione consiliare n. 8 del 12/04/2018, come segue:

Categoria	tariffa fissa	tariffa variabile
CAT. DOMESTICA 1 OCCUPANTE	€ 1,35	
CAT. DOMESTICA 2 OCCUPANTI	€ 1,60	
CAT. DOMESTICA 3 OCCUPANTI	€ 1,70	
CAT. DOMESTICA 4 OCCUPANTI	€ 1,80	
CAT. DOMESTICA 5 OCCUPANTI	€ 1,82	
CAT. DOMESTICA 6+ OCCUPANTI	€ 1,85	
CAT. PERTINENZA DOMESTICA 1 OCCUPANTE	€ 1,35	
CAT. PERTINENZA DOMESTICA 2 OCCUPANTI	€ 1,60	
CAT. PERTINENZA DOMESTICA 3 OCCUPANTI	€ 1,70	
CAT. PERTINENZA DOMESTICA 4 OCCUPANTI	€ 1,80	
CAT. PERTINENZA DOMESTICA 5 OCCUPANTI	€ 1,82	
CAT. PERTINENZA DOMESTICA 6+ OCCUPANTI	€ 1,85	
MUSEI BIBLIOTECHE SCUOLE ASSOCIAZIONI CULTO	€ 0,15	€ 1,55
CAMPEGGI DISTRIBUTORI CARBURANTI IMPIANTI SPOR.	€ 0,15	€ 2,09
AUTOSALONI	€ 0,15	€ 2,09
ALBERGHI CON RISTORAZIONE	€ 0,15	€ 2,55
ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE	€ 0,15	€ 2,31
CASE DI CURA E DI RIPOSO	€ 0,15	€ 1,30
UFFICI AGENZIE STUDI PROFESSIONALI	€ 0,15	€ 2,09
BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO	€ 0,15	€ 2,20
NEGOZI ABBIGL. CALZATURE LIBRERIA FERRAMENTA	€ 0,15	€ 2,20
EDICOLA FARMACIA TABACCAIO PLURILICENZE	€ 0,15	€ 2,20
ATTIVITA ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE	€ 0,15	€ 2,20
CARROZZERIA AUTOFFICINA ELETTRAUTO	€ 0,15	€ 2,20
ATTIVITA INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	€ 0,15	€ 1,75
ATTIVITA ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	€ 0,15	€ 2,20
RISTORANTI TRATTORIE OSTERIE PIZZERIE PUB	€ 0,15	€ 2,52
BAR CAFFE PASTICCERIA	€ 0,15	€ 2,42
SUPERMERCATO PANE MACELLERIA SALUMI GEN. ALIM.	€ 0,15	€ 2,42
PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	€ 0,15	€ 2,31
ORTOFRUTTA	€ 0,15	€ 2,53

- 4) **DI DARE ATTO** che le tariffe determinate sono efficaci dal 1° gennaio 2019, assicurano gli equilibri di bilancio e la copertura integrale dei costi.
- 5) **DI RISCUOTERE** il tributo tramite Modello F24, precompilato dal Comune ed inviato ai contribuenti.
- 6) **DI DARE ATTO** che sull'importo della TARI si applica il Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'articolo 19 del d.lgs. 30.12.1992, n. 504, del 5 per cento del tributo.
- 7) **DI CONSIDERARE** la presente deliberazione quale allegato al Bilancio di previsione 2019, in conformità al disposto dell'art. 172, comma 1, lettera c), del d.lgs. 18/08/2000, n. 267, nel testo sostituito dall'articolo 74 del d.lgs. 126/2014.
- 8) **DI TRASMETTERE la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it** entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011, convertito in Legge 214/2011), e della nota MEF - Prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012.

Di rendere il provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134 - 4° comma - del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA ESPRESSA DAL RESPONSABILE DEL SERVIZIO:

Il sottoscritto responsabile del servizio, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, alla correttezza dell'azione amministrativa e sotto il profilo di legittimità della presente deliberazione ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.L.vo 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Rag. Giuseppe Dotti

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA:

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, esaminato il documento istruttorio e visto il parere del responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica, alla correttezza dell'azione amministrativa e sotto il profilo di legittimità, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente deliberazione ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.L.vo 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Rag. Giuseppe Dotti

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to CAVASASSI AGOSTINO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to D.SSA MARISA CARDINALI

Copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.
Dalla Residenza Municipale, li

Il Segretario Comunale
D.SSA MARISA CARDINALI

Della sujestesa deliberazione, ai sensi dell'art.124 comma 1, del D.L.gs. N.267 del 18/08/2000, viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi.
Dalla Residenza Municipale, li 09-04-19

Il Segretario Comunale
F.to D.SSA MARISA CARDINALI

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- é stata pubblicata nel sito istituzionale di questo Comune per quindici consecutivi: dal 09-04-19 al 24-04-019 senza reclami.

- é divenuta esecutiva il giorno

[] perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art.134 c.4 D.L.gs.n.267/2000;

[] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (c.3, art.134 D.L.gs n.267/2000.

Dalla Residenza municipale, li

Il Segretario Comunale
F.to D.SSA MARISA CARDINALI